



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I

Ufficio Servizi Sociali

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099-6614919

C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731

pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 – ANNO 2026

Si informa la cittadinanza che, nell'ambito degli interventi di sostegno economico alle famiglie, volti all'integrazione sociale ed al miglioramento della qualità della vita delle persone diversamente abili, e nel rispetto delle "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" (legge 13/89, deliberazioni G.R. 812/2009, 933/10 e successive determinazioni regionali), la Regione Puglia attraverso i Comuni di residenza eroga contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti ove risiedono persone diversamente abili.

Il periodo di riferimento per beneficiare del contributo regionale- anno 2026 è 02.03.2026-01.03.2027.

BENEFICIARI

Possono accedere al contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con residenza anagrafica stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente. I condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Sono ESCLUSI dal finanziamento interventi diretti all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici nei quali il disabile svolge il suo lavoro, edifici aperti al pubblico come centri sportivi, luoghi di culto, sedi di edifici pubblici o privati.

PER QUALI BARRIERE ARCHITETTONICHE CHIEDERE IL CONTRIBUTO

- Interventi da realizzare in edifici privati esistenti (comprese le pertinenze esterne, box, cantine, cortile ecc.) che hanno come finalità diretta ed esclusiva l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per edifici privati si intendono tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli pubblici o aperti al pubblico.
- Acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento dell'abbattimento delle barriere.

DOCUMENTAZIONE

Le domande, redatte come da modello allegato e corredate dalla documentazione elencata al punto 6 dell'allegato disciplinare, dovranno essere presentate improrogabilmente al protocollo del Comune a mano o a mezzo pec all'indirizzo protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it entro e non oltre il 1° MARZO 2027, e devono essere corredate da:

- certificato medico in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico attestante la disabilità e le patologie del richiedente e quali difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia specificata l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, l'indicazione della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di un appartamento che occupa parte dell'immobile. Devono essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, e precisare se per le medesime

opere gli siano stati concessi altri contributi da Enti Terzi, con specificazione degli importi;

- preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc....) sottoscritti dalle ditte produttrici;
- relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989 fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell'art.7, comma 5, del medesimo Decreto, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 3, del succitato decreto – 4 illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto a seguito dell'intervento;
- verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta (in caso di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali), con le maggioranze previste dal Codice Civile, così come modificato dalla Legge n.220 dell'11/12/2012 “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”;
- autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
- copia del titolo abilitativo, ove necessario ai sensi del D.P.R. 380/01;
- autorizzazione per la realizzazione di eventuali opere in deroga al D.M. n.236 del 14/6/1989 ai sensi dell'art.7, comma 5 del medesimo Decreto.
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

A riguardo si precisa sinteticamente quanto segue:

- Le domande per la concessione dei contributi in argomento devono essere presentate dalla persona con disabilità, o da coloro i quali abbiano a carico le citate persone. L'avente diritto al contributo può non coincidere con la persona con disabilità e pertanto l'avente diritto deve sottoscrivere la domanda per conferma e adesione (ad es. il condominio, il proprietario dell'immobile dove risiede la persona con disabilità).
- La domanda di contributo deve avere ad oggetto interventi su edifici privati e pubblici, già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 13/1989 (10.02.1989). Pertanto, il comune non può ammettere domande che riguardino edifici costruiti successivamente a tale data.
- Le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda. Successivamente a tale momento, invece, l'interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori “senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo” (punto 4.5. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).
- Il richiedente deve avere dimora effettiva stabile e abituale nell'abitazione su cui intende effettuare l'intervento oggetto della domanda di contributo.
- Non possono presentare domanda le persone che hanno già provveduto ad effettuare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche o chi deve effettuare le stesse in abitazioni di nuova costruzione o chi possiede alloggi di edilizia residenziale pubblica (es. ex- I.A.C.P.).

GRADUATORIA

Il competente ufficio, a seguito della comunicazione dell'ammissibilità della domanda di cui al precedente punto 2 dell'art. 8, inserisce gli aventi diritto in una **graduatoria provvisoria** approvata con determinazione dirigenziale (graduatoria A) e affissa all'Albo Pretorio del Comune.

L'Ufficio Servizi Sociali annualmente, all'esito dell'assegnazione da parte della Regione Puglia delle somme di cui al fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati conseguente alla comunicazione del proprio fabbisogno economico, entro trenta giorni, assegna il contributo sulla base della graduatoria di cui al precedente punto, con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La ripartizione delle somme assegnate viene fatta con determina di accertamento in entrata dei fondi previsti dalla L. n.13 del 9/1/1989 e impegno della spesa in favore degli utenti ammessi al contributo secondo i criteri previsti all'art.10 comma 4 della legge 13/1989, procedendo contestualmente all'approvazione di apposita **graduatoria definitiva** con indicazione degli importi spettanti a ciascun richiedente avente diritto l'ammissione al contributo.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi, fermo restando che entro il 1° marzo di ogni anno gli aventi diritto devono obbligatoriamente presentare la nuova attestazione Isee (graduatoria B).

CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull'importo ammesso al contributo. Detto contributo verrà erogato previo trasferimento delle somme a questo C.E. e previa verifica della realizzazione delle opere/intervento.

Si evidenzia che il presente avviso fissa le regole della procedura *de qua* e assume la funzione di regola fondamentale e prevalente. L'allegato disciplinare assume la funzione di regola dell'intero procedimento: tali atti determinano insieme la *lex specialis* della procedura stessa.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete della firma e del documento d'identità né sarà possibile presentare integrazioni successivamente alla data di presentazione della domanda stessa di contributo.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite contattando l'ufficio servizi sociali 099/6614912.

Dalla casa comunale

**Il Responsabile del Settore I
Dott. ssa Annachiara COLUCCI**

**Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Guendalina FEDERICO**